Legge regionale 16 novembre 1987, n.55

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 giugno 1983, n. 48 , concernente le norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana

ARTICOLO 1

La presente legge introduce modifiche ed integrazioni alla LR 13 giugno 1983, n. 48, concernente "Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennita' di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana" in attesa della legge quadro nazionale che regoli la materia.

ARTICOLO 2

La lettera a) dell'art. 2 della LR 13 giugno 1983, n. 48, e' cosi' sostituita:

"a) dai contributi obbligatori a carico dei consiglieri regionali nella misura del 22% dell'indennita' mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale".

ARTICOLO 3

La lett. d) dell'art. 2 della LR 13 giugno 1983, n. 48, e' soppressa.

ARTICOLO 4

L'art. 4 della LR 13 giugno 1983, n. 48, e' cosi' sostituito:

"Art.4
(Contabilita' del fondo)

Il rendiconto ed il bilancio tecnico - attuariale sono annualmente approvati dall'Ufficio di presidenza integrato come previsto dall'art. 2 che accerta in modo analitico l'andamento della gestione, e sono portati a conoscenza di tutti i consiglieri regionali e degli altri aventi diritto.

All'inizio di ogni legislatura l'eventuale disavanzo finanziario del fondo puo' essere ripianato con contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico - finanziaria del fondo. Lo stanziamento sara' iscritto nell'apposito capitolo di spesa per le indennita' di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853."

ARTICOLO 5

Al primo comma dell'art. 9 della LR 13 giugno 1983, n. 48, dopo l'espressione "cinque anni" e' inserita l'espressione "ed abbia almeno trenta mesi di anzianita' contributiva".

ARTICOLO 6

Dopo il secondo comma dell'art. 12 della LR 13 giugno 1983, n. 48, e' inserito il seguente comma 3:

"A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del l'assegno vitalizio e' determinato sul 100% dell'indennita' mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale, nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, nelle seguenti misure:

anni di contribuzione	percentuale sull'indennita'
5	30%
6	33%
7	36%
8	39%
9	42%
10	45%
11	48%
12	51%
13	54%
14	57%
15	60%
16 e oltre	63%

ARTICOLO 7

All'art. 13 della LR 13 giugno 1983, n. 48, e' aggiunto il seguente terzo comma:

"Il consigliere che, al momento della cessazione del mandato, non abbia ancora compiuto i 60 anni di eta', puo' chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio fino dal compimento del cinquantacinquesimo anno operandosi in questo caso una riduzione dell'assegno secondo la seguente tabella:

eta'	coefficiente di riduzione
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448

ARTICOLO 8

Agli eventuali oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge e' fatto fronte con gli stanziamenti da prevedere con la legge di bilancio.